

N. 15

Data 29.07.2020



ORIGINALE

## COMUNE DI SAN SOSSIO BARONIA

Provincia di AVELLINO

# Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno **DUEMILAVENTI** giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle **ore 18,00** nella sala Consiliare del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	Contardi Giovanni	X		7	Gennarelli Carmine	X	
2	Garofano Salvatore Rocco	X		8	Falco Vincenzo	X	
3	Contardo Leonardo	X		9	Del Vecchio Gerardo	X	
4	Orlandella Leonardo	X		10	Andreottola Angelo		X
5	Pennacchio Raffaele	X		11	De Cristofaro Giovanni A.		X
6	Fabiano Nicola		X	<b>TOTALE</b>		<b>8</b>	<b>3</b>

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor. **Dott. Contardi Giovanni** nella sua qualità di **Sindaco**
- Assiste il Segretario Comunale **Dott. De Vito Nicola**
- Nominati scrutatori i Sigg. **////////////////////**

LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica	Favorevole	Resp. Amministrativo	Iacoviello Francesco
Per la regolarità contabile	Favorevole	Resp. Uff. Ragioneria	Salvatore Ilva

Il Sindaco relaziona al Consiglio sul presente punto iscritto all'ordine del giorno facendo riferimento al Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) che è stato rivisto dagli uffici comunali tenendo conto delle norme sopravvenute e delle esigenze manifestatesi nella prassi applicativa. In seguito il Sindaco propone al Consiglio di approvare detto Regolamento.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### **Visti:**

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. “
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

### **Considerato che:**

- con propria delibera n. 15 del 27 agosto 2014, è stato approvato il regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) comprendente al suo interno le componenti (IMU-TASI-TARI);
- gli uffici comunali hanno predisposto un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), che tiene conto delle norme sopravvenute e delle esigenze manifestatesi nella prassi applicativa;

**Esaminato** lo schema di regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

### **Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**Dato atto che:**

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito, con l'art. 107 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con legge n. 27 del 24.04.2020, come modificato dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17 luglio 2020, al 30 settembre 2020;

**Dato atto che**, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

con la seguente votazione resa in forma palese: presenti e votanti n. otto; favorevoli n. otto;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), composto da n. 35 articoli e da n. 3 tabelle, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione;
- 3) di abrogare con la medesima decorrenza le disposizioni incompatibili con il regolamento in argomento;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) di allegare al presente provvedimento, altresì, il parere favorevole reso dal Revisore dei conti;
- 6) di incaricare il responsabile del servizio tributi dell'esecuzione della presenza deliberazione.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista, con imputazione all'intervento indicato in delibera.

IL RESPONSABILE UFF. RAGIONERIA

Salvatore Ilva

////////////////////

**Letto approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**

Dott. Contardi Giovanni

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. De Vito Nicola

**IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA :**

- CHE** copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ (Art. 124 D.L.vo 267/2000)
- CHE** copia del presente verbale è stato inviato al Difensore Civico/CO.RE.CO. con Prot. N. /\_\_\_\_\_/ in data \_\_\_\_\_ su richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 127 del D.L.vo 18.08.2000 ).
- CHE** contestualmente all'affissione all'Albo pretorio copia del presente verbale è stata inviata al CO.RE.CO. di Avellino ai sensi dell'art. 126 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 per il controllo preventivo necessario.

**San Sossio Baronia** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. De Vito Nicola

**Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA**

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_:
  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.L.vo n. 267/2000);
  - decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 134, 1° comma D.L.vo n. 267/2000), senza che Il CO.RE.CO. di Avellino abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
  - avendo il CO.RE.CO. di Avellino comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 134, 1° comma, D.L.vo n. 267/2000), con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
  - avendo il Difensore Civico ovvero il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127, 2° comma del D.L.vo n. 267/2000 );
  - dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ (art. 127, 2° comma, D.L.vo n. 267/2000);
- **CHE** la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il \_\_\_\_\_ Prot. N. \_\_\_\_\_ CO.RE.CO.

**San Sossio Baronia** \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**